



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 22 dicembre 2005

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino

Prot. n° 3146

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino – Scadenza del termine per la trasmissione dei prospetti informativi.

L'Ordine dei Consulenti del lavoro di Torino ha avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti in ordine alla previsione di cui all'art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999 che sancisce l'obbligo, per i datori di lavoro, di *"...inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1."* Il termine per l'invio dei suddetti prospetti è fissato dall'art. 2, comma 1, del D.M. 22 novembre 1999, al 31 gennaio di ogni anno, senza ulteriori specificazioni. Si chiede in particolare di sapere se detto termine, qualora cadente di sabato, possa in tal caso intendersi prorogato di diritto al lunedì successivo.

In relazione a quanto sopra, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In considerazione della circostanza che il predetto D.M. 22 novembre 1999, nel dettare i criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro, prevede che la stessa possa avvenire anche per via telematica (art. 2), si deve ritenere che, nel caso di specie, l'adempimento dell'obbligo imposto dalla legge fosse in ogni caso ragionevolmente possibile, nonostante la chiusura degli uffici istituzionalmente deputati alla ricezione dei prospetti informativi in questione.

Pertanto, nel caso di specie, si deve concludere che il termine del 31 gennaio, ultimo giorno utile per la trasmissione dei prospetti informativi relativi ai lavoratori disabili, anche se cadente di sabato, deve ritenersi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

AA